

Proposta di modifiche al Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70

1 Introduzione

In riferimento al Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 - *"Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia"* pubblicato in G.U. n. 110 del 13 Maggio 2011 (di seguito, più semplicemente "Decreto"), CLUSIT, ANORC, AIP e ASSINTEL sottopongono alla VS. cortese attenzione le seguenti proposte di modifica.

Premesso che apprezziamo la finalità di cui all'articolo 6, comma 1, punto a) ("*...le comunicazioni relative... non trovano applicazione nei rapporti tra imprese*") in quanto l'eliminazione di taluni obblighi e ambiti di applicazione che l'esperienza di più di 14 anni di normativa sulla privacy ha dimostrato essere di dubbia utilità o efficacia, non può che favorire una maggiore sensibilità verso i principi e gli obiettivi perseguiti dal Codice.

Le nostre proposte e le relative ragioni possono essere sintetizzate nel seguente modo:

- fornire una definizione, se possibile, estremamente chiara e non ambigua dei c.d. trattamenti per finalità amministrativo – contabili, oggetto negli ultimi anni di provvedimenti e semplificazioni e che, nella nostra esperienza, hanno dato adito a dubbi interpretativi e/o inutili speculazioni.
- mantenere in essere un livello minimo di sicurezza anche per i dati personali oggetto di trattamenti amministrativo-contabili e anche se riferiti a persone giuridiche, enti o associazioni.

Pertanto, nel rispetto degli obiettivi della semplificazione riteniamo che le nostre proposte possano andare nella direzione di rendere il Codice più facilmente applicabile, salvaguardando le tutele e i ragionevoli adempimenti (in particolare inerenti alla sicurezza dei dati) già attuati dalle aziende.

2 Considerazioni puntuali

2.1 Finalità Amministrativo Contabili, autocertificazione e misure di sicurezza

Art.6, comma 2, punto "a":

5) all'articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
"1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo - contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di

lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro";

In merito a questo punto, che è centrale nella definizione dell'ambito oggettivo e soggettivo della semplificazione, riteniamo possibile una maggiore chiarezza per evitare che la semplificazione stessa possa determinare un'eccessiva facoltà interpretativa dei Titolari, e in concreto renderne complessa l'applicazione.

A tale scopo si propone:

- di eliminare la specificazione "a prescindere dalla natura dei dati trattati" perché:
 - o rispetto alla nostra esperienza, l'esigenza stessa di ridurre l'impatto degli adempimenti previsti dal codice ai fini di protezione dei dati personali, ha creato presso le aziende un circolo virtuoso di azioni volte a rivedere ed epurare la documentazione utilizzata per finalità amministrativo-contabile di tutti i contenuti in palese contrasto con i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, il tutto senza una sostanziale limitazione della capacità di adempiere agli obiettivi perseguiti nell'ambito di tali trattamenti.
 - o Tale semplificazione non tiene conto dei criteri di proporzionalità sostanziale delle misure di protezione rispetto alla diversa natura dei dati, che si ritrova nell'Allegato "B" al Codice, il quale prevede misure c.d. "Minime" con particolari adempimenti nel caso di dati personali Sensibili e Giudiziari. Tale criterio permea in ogni caso l'intero Codice che, per dati Sensibili, Giudiziari e, con successive modifiche, per particolari Titolari come i fornitori di servizi di telecomunicazione, prevede adempimenti più restrittivi nell'ambito dei trattamenti di particolare rilevanza.
- di indicare che i trattamenti effettuati su dati di natura sensibile e giudiziaria, benché abbiano finalità amministrativo-contabile, devono comunque essere sottoposti alle misure minime di sicurezza previste dall'Allegato B al Codice.

A tale scopo, proponiamo la seguente riformulazione (in **grassetto** le modifiche):

5) all'articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
all'articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti: "1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e o che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1. **Tali modalità semplificate non si attuano per il trattamento di dati di natura "sensibile" o "giudiziaria per i quali, comunque, resta applicabile l'allegato B)".**

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo - contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa,

finanziaria e contabile, ~~a prescindere dalla natura dei dati trattati~~. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale.

1-quater. I trattamenti di dati di natura Sensibile e Giudiziaria possono considerarsi effettuati per finalità amministrativo - contabili quando connessi all'applicazione delle norme in materia sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

2.2 Modifiche all'Oggetto ed Ambito di Applicazione del Codice

Art.6, comma 2, punto "a":

1) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma: "3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.";

Riteniamo che debba essere preservata l'attuazione di misure di protezione dei dati. Questo alla luce di due ragioni:

- le c.d. misure "minime" ex Allegato B al Codice, sono da ritenere assolutamente ragionevoli in qualunque contesto. Esse hanno a nostro avviso costituito un mezzo per introdurre necessari quanto basilari criteri innanzitutto culturali di protezione informatica nelle aziende. Per fare un esempio, la protezione antivirus, piuttosto che l'autenticazione informatica, sono ormai imprescindibili per tutelare il patrimonio informativo delle aziende;
- le misure minime non vanno nella direzione di imporre oneri aggiuntivi: per altro, sono pressoché simili da più di 10 anni considerato il precedente DPR.318/99, e quindi c'è da attendersi che i Titolari le abbiano già recepite. Pertanto, ad esclusione della tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza, la semplificazione non produce alcun effetto positivo per i Titolari.

A tale scopo, ricordando la precedente proposta in merito alla separazione in due commi della definizione di trattamenti per finalità amministrativo-contabili, proponiamo la seguente riformulazione (in **grassetto** le modifiche):

1) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:
"3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, ~~non~~ è soggetto all'applicazione del presente codice **limitatamente agli artt. da 31 a 35 e all'art.169 del DLgs 196/03.**"

Il presente documento è frutto di un gruppo di lavoro cui hanno partecipato: Luca Bechelli (CD e CTS Clusit), Gabriele Faggioli (CD e CTS Clusit), Lino Fornaro (CD Anorc e socio Clusit) e Graziano Garrisi (CD Anorc).